



## REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175)

### RELAZIONE TECNICA

#### DATI DELL'ENTE

L' **Unione Territoriale Intercomunale del Natisone** (c.f. 94140700306) ha sede legale a Cividale del Friuli, Corso Paolino d'Aquileia nr. 2. Trattasi di Ente locale dotato di personalità giuridica, avente natura di unione di Comuni, istituito ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia 12 dicembre 2014, n. 26, per l'esercizio di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale del territorio di riferimento. I Comuni che ne fanno parte sono: Buttrio, Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, S. Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, Savogna e Stregna.

L'UTI del Natisone, costituita *ex lege* in data 15.04.2016, è succeduta *pro quota* ai rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio (art. 36 e ss. della Legge regionale n. 26/2014 e Piano di successione e subentro approvato con Deliberazione della Giunta regione FVG n. 1393 dd. 22 luglio 2016).

In particolare l'art. 38-bis, comma 3, della L.R. 26/2014, disponendo che "le partecipazioni in enti e società detenute dalle Comunità Montane sono attribuite alle Unioni che a esse succedono", ha fatto sì che all'Uti del Natisone venissero attribuite parte delle quote detenute dalla soppressa Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio nelle società NET spa e TORRE NATISONE GAL soc. coop. a r.l..

#### QUADRO NORMATIVO

Il Nuovo Testo Unico delle Società Partecipate – TUSP, approvato con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successivamente modificato dal D. Lgs. N. 100/2017, all' **art. 24** stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere quindi alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili alle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione o la sottoposizione a misure di razionalizzazione entro un anno dalla ricognizione.

L' **art. 4** del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica, individua

peraltro una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica, ed in particolare, l'art. 4 al comma 2 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

mentre i commi 3 e ss. individuano ulteriori attività che possono essere svolte dalle società a partecipazione pubblica.

L'attività di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche deve quindi far riferimento, come richiamato dall' **art. 20** del TUSP, a:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

## LE PARTECIPAZIONI DELL'UTI DEL NATISONE

L'UTI del Natisone detiene soltanto partecipazioni dirette, come di seguito descritte:

	Denominazione	C.F.	Anno di costituzione	% partecipazione Uti	Controllo ex art. 2359 c.c.	Società in house	Quotata
1	NET S.P.A.	94015790309	1962	0,024	NO	SI	NO
2	TORRE NATISONE GAL soc. cons. a r.l.	02392590309	2005	22,73	NO	NO	NO

## REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

### 1. NET SPA

La società è stata costituita il 30 maggio 1961 e ha per oggetto l'attività di gestione anche indiretta, attraverso la partecipazione a società operanti nel settore, dei servizi di igiene urbana ed ambientale.

La società Net spa è partecipata dall'Uti del Natisone con una quota di azioni pari allo 0,025% del capitale.

Come premesso, la partecipazione da parte dell'Uti del Natisone costituisce "eredità" della quota a suo tempo detenuta dalla soppressa Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, la quale era incaricata, su delega dei Comuni delle Valli del Natisone, della gestione del servizio quindi affidato *in house* a Net spa.

Le vicende legate all'ingresso – avvenuto con tempi e modalità diverse – da parte dei Comuni delle Valli del Natisone nell'UTI di riferimento, ha comportato come conseguenza che, attualmente, il servizio di igiene urbana venga svolto, sempre tramite affidamento *in house*, su delega soltanto dei comuni di Savogna e Stregna.

Si ritiene che le attività svolte da Net spa, consistenti nella gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale, rientrino tra le attività che, ai sensi dell' **art. 4**, comma 2, del TUSP, possono essere svolte da società partecipate da pubbliche amministrazioni. In particolare il servizio erogato rientra tra le attività previste dalla lett. a), ovvero *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*.

Relativamente alle condizioni di cui all' **art. 20** del TUSP, si rileva che:

*lett. b)*

relativamente all'esercizio 2015 il numero degli amministratori (5) è inferiore al numero dei dipendenti (104 – valore medio);

*lett. c)*

la società Net spa non *svolge* attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

*lett. d)*

la società nel triennio precedente al 23 settembre 2016 ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000,00.= (art. 26, comma 12 –quinquies), come risultante dalla seguente tabella:

FATTURATO			
2013	2014	2015	MEDIA
30.654.746	29.973.488	29.137.472	29.921.902

*lett. e)*

la società ha prodotto un risultato positivo per i cinque esercizi precedenti all'entrata in vigore del TUSP, come risultante dalla seguente tabella:

RISULTATO DI ESERCIZIO				
2011	2012	2013	2014	2015
1.697.715	1.223.477	769.288	1.455.729	1.704.077

*lett. f)*

la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento

*lett. g)*

non vi sono necessità di aggregazione in considerazione del fatto che la società svolge già la sua attività sull'intero territorio regionale.

Tutto ciò accertato, e visto l'art. 24 del TUSP il quale al comma 1 dispone che:

*Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.*

**si ritiene di non adottare alcuna delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del TUSP e si conferma pertanto il mantenimento della partecipazione.**

## 2. TORRE NATISONE GAL SOC. CONS. A R.L.

Il TORRE NATISONE GAL (Gruppo di Azione Locale) è costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata.

La società è stata costituita nell'anno 2005 a seguito della fusione tra il Natisone GAL ed il GAL del Torre, conseguente al riordino istituzionale – avvenuto con L.R. 33/2002 – delle Comunità Montane della Regione Friuli Venezia Giulia.

Successivamente, a seguito dell'ulteriore riordino dell' assetto degli enti locali nella Regione – avvenuto con L.R. 26/2014 – che ha comportato la definitiva soppressione delle Comunità Montane, ed dell'adozione del Piano di successione e subentro alle stesse nei confronti delle UTI, la quota complessivamente detenuta dalla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio è stata suddivisa tra l'UTI del Torre (42,22% ) e l'UTI del Natisone (22,73%).

L'UTI del Natisone pertanto non è titolare del potere di controllo sulla società partecipata in quanto, ai sensi dell'art. 32, par. 2, lett. b) del regolamento (CE) n. 1303/2013 nei Gruppi di Azione Locale “a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente

I GAL sono istituiti con l'obiettivo principale di dare attuazione all'iniziativa Comunitaria Leader, nei territori di competenza, attraverso un Piano di Sviluppo Locale.

Trattasi pertanto di soggetti che, come stabilito dal Regolamento 1303/2013 (art. 33 e 34) sono delegati ad attuare le Strategie di sviluppo locale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”), sono partecipati da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, e quindi elaborano, attuano e gestiscono lo Sviluppo locale di tipo partecipativo.

La “componente pubblica” si pone peraltro come uno dei requisiti del GAL per la gestione delle risorse della Misura 19 (PSR 2014/2020).

Il Torre Natisone GAL soc. cons. a .r. rientra pertanto nell'ambito delle società per le quali è ammessa la partecipazione pubblica così come previsto dall' **art. 4, comma 6**, del TUSP (*E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*)

**L'Uti del Natisone conferma che la partecipazione è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto consente di sostenere lo sviluppo territoriale, economico e sociale della comunità e dei territori di riferimento con le modalità precedentemente descritte.**

Relativamente alle condizioni di cui all' **art. 20** del TUSP, si rileva che:

*lett. b)*

Il Piano di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione A. FVG, al paragrafo 8.2.15.2 art. 3 cita .... *il GAL è composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati e in esso, a livello decisionale, né i soggetti pubblici (enti territoriali, enti funzionali, società in house o partecipate, associazioni o fondazioni con maggioranza di soci pubblici), né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto e pertanto con un numero minimo di n. 3 Amministratori e di conseguenza almeno 4 dipendenti (Decreto 175/2016 art. 20 comma 1 lett. b). Il Consiglio di Amministrazione del GAL è composto da Presidente e n. 4 Consiglieri (adeguata rappresentatività del territorio) e come rilevabile dai dati di Bilancio con costi molto contenuti a carico della società (circa € 6.500,00 annui). Per quanto riguarda il personale, stante i fondi a disposizione, il limite massimo sostenibile è di n. 3 unità.*

*lett. c)*

la società Torre Natisone GAL non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

*lett. d)*

**Fatturato medio del triennio**

L'attività principale del GAL è la gestione della Strategia di sviluppo locale, così come previsto dalla normativa comunitaria tale attività non è configurabile come attività di impresa in quanto riferibile ad attività non commerciale (esercizio di funzione pubblica nell'ambito dell'attuazione della SSL). Come si evince dai dati di bilancio solo saltuariamente svolge attività *fatturabili*.

*lett. e)*

**Risultato d'esercizio**

Il risultato d'esercizio di norma chiude a pareggio fatti salvi i periodi di passaggio tra una programmazione e l'altra dove, per ritardi non imputabili al GAL, vengono meno i fondi a copertura dei costi della società creando pertanto perdita d'esercizio.

Le caratteristiche peculiari dei Gruppi di Azione Locale e le problematiche connesse al raffronto con la normativa in materia di partecipazioni societarie hanno spinto l'Uncem nazionale a porre la questione direttamente all'attenzione della Sig.ra Ministro per la funzione pubblica ( come da nota che si allega sub a) alla presente Relazione). Analoga nota è stata predisposta ed inviata dall'Uti della Carnia, che per completezza di argomento si allega sub b) alla presente Relazione.

**Per tali motivi si propone di sospendere l'adozione di qualsiasi forma di razionalizzazione nei confronti della società Torre Natisone GAL soc. cons. a r.l., in attesa di una specifica pronuncia in merito da parte dei competenti organi del Governo centrale.**

La Responsabile dell'U.O.  
Affari generali, Segreteria, Progettazione europea

Dott.ssa T. Fiscelli